

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

considerato che il decreto del Ministro per le politiche agricole del 9 luglio 1998 recante « Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998 » prevede che per le zone di tutela biologica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto accennato, sia stabilita l'interruzione tecnica della pesca entro il 1° dicembre 1998;

visto che tale termine è stato prorogato al 28 febbraio 1999 dal decreto del Ministro per le politiche agricole in data 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1999, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del 9 luglio 1998, l'interruzione tecnica della pesca deve essere disciplinata sulla base delle risultanze

di un'indagine conoscitiva parlamentare, che deve fornire i criteri e le indicazioni relativi alla definizione del problema;

constatato che l'indagine conoscitiva, di cui al punto precedente, non si è mai tenuta e che deve essere considerata, come previsto dalla normativa vigente, condizione pregiudiziale rispetto all'effettiva interruzione tecnica della pesca;

impegna il Governo

a prorogare la data del 28 febbraio 1999, subordinandola all'effettiva realizzazione dell'indagine conoscitiva da parte degli organi parlamentari, di cui al decreto ministeriale accennato, che preclude qualsiasi intervento di interruzione tecnica della pesca.

(7-00673) « Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, de Ghislanzoni Cardoli, Fino, Aloi, Misuraca, Amato ».